

Avv. FABIO AMICI – Avv. CHIARA EGLE ORSINI

Avvocati & Commercialisti

Via XX Settembre 76 – 06121 Perugia | Tel. 075/3751712 - Fax 075/5717936
fabio.amici@avvocatiperugiapec.it | chiaraegle.orsini@avvocatiperugiapec.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'UMBRIA

RICORSO

per

AGLIETTI dott.ssa **MARIA CHIARA** (C.F. GLTMCH61D69E463K) nata a La Spezia (SP) il 29/04/1961 e residente in Località Fontine n. 2 (06069) Tuoro sul Trasimeno (PG); **BELLUCCI** dott.ssa **CATIA**, (C.F. BLLCTA60D60E975B) nata a Marsciano il 20/04/1960 e residente a Marsciano Vocabolo Bovignano 187/A, **SELVAGGI** dott.ssa **ROBERTA** (C.F. SLVRRT61E54L049X) nata a Taranto il 14/05/1961 residente in Strada del Carrato 34/A, San Feliciano 06063 Magione, **STASI** dott. **MARIO** (C.F. STSMRA61S28G942S) nato a Potenza il 28.11.1961 e residente a Foligno in Via Maceratola 67/A, rappresentati e difesi per procure in calce al presente atto dagli Avv.ti Fabio Amici (MCAFBA68C07D653X) e Chiara Egle Orsini (RSNCRG89R58C745C), presso il cui domicilio fisico in Perugia, Via XX Settembre n. 76 e presso i cui domicili digitali sono elettivamente domiciliati (si dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio ai seguenti indirizzi P.E.C. fabio.amici@avvocatiperugiapec.it e chiaraegle.orsini@avvocatiperugiapec.it e al seguente numero di fax 075/5717936)

- ricorrenti -

CONTRO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA, (C.F. 00448820548), in persona del Magnifico Rettore *pro tempore*, con sede in Perugia (06123), Piazza Università n. 1 (P.E.C. protocollo@cert.unipg.it estratto dal pubblico elenco Registro PP.AA.) e presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia con sede in (06123) Perugia, Via degli Uffici 14, (P.E.C. ads.pg@mailcert.avvocaturastato.it estratto dal pubblico elenco Registro PP.AA.)

- amministrazione resistente -

e nei confronti di

FRITTELLA GIOVANNI (C.F. FRTGNN65R14Z110S) nato a Grasse il 4.10.1965 e residente a Perugia, Via Arezzo n. 12;

SABATINI GIOVANNI, residente a Collestrada (PG), Via Ospedale S. Francesco, P.E.C. gvnsbt@pec.it.

- contro interessati -

per l'annullamento, previa sospensiva

- del **Decreto del Direttore Generale n. 512/2025 del 18.7.2025** (doc. 1), con il quale il Direttore Generale dell'Università degli Studi di Perugia, Dott.ssa Anna Vivolo, ha approvato la graduatoria di merito della procedura valutativa per la **progressione verticale** finalizzata alla copertura di n. 25 posti di area dei Funzionari, settore scientifico-tecnico, per le esigenze dei Dipartimenti dell'Ateneo, ai fini dell'assegnazione di funzioni scientifico-tecnologiche relative alla gestione di processi complessi di competenza di tali strutture ed ha dichiarato i vincitori della procedura;

- dei **Verbali della Commissione Giudicatrice** e relativi allegati (doc. 2-7), in particolare del verbale della prima riunione del 2.7.2025 (doc. 2) con il quale la Commissione ha stabilito i criteri di valutazione dell'esperienza maturata, dei titoli di studio, delle competenze professionali e del colloquio di approfondimento, nella parte in cui è stato precisato che potranno essere oggetto di valutazione solo ed esclusivamente gli **incarichi** rientranti nelle tipologie previste nel Regolamento come incarichi valutabili;

- ove occorrer possa e in via meramente subordinata e condizionata, del **Decreto del Direttore Generale n. 186/2025 del 7.4.2025** con il quale è stata indetta la procedura valutativa ai sensi dell'art. 92, comma 5, del C.C.N.L. del personale del comparto istruzione e ricerca per il triennio 2019-2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024, riservate al personale tecnico amministrativo e bibliotecario in servizio presso l'Università degli studi di Perugia e del Regolamento emanato con D.R. n. 582/2025 per la copertura di n. 25 posti di area professionale dei Funzionari – settore scientifico-tecnologico, per le esigenze dei Dipartimenti dell'Ateneo (doc.

8) e il relativo **Bando** pubblicato all'Allegato 1 (doc. 9), nella parte in cui venisse interpretato nel senso di non considerare la **Laurea Vecchio Ordinamento** anche quale titolo di studio ulteriore ai fini dell'assegnazione del punteggio di cui all'art. 5 lett. B) del Bando e nel senso di considerare la tipologia di incarico "*Referente tecnico di Laboratorio*" o "*Vice R.U.L.*" non valutabile ai fini del punteggio per le competenze professionali di cui all'art. 5 lett. C1) del Bando medesimo;

- ove occorrer possa e in via meramente subordinata e condizionata, del *Regolamento per la disciplina delle progressioni verticali* approvato con **Decreto Rettorale n. 1305/2025 del 22.5.2025**, nella parte in cui venisse interpretato nel senso di non includere gli incarichi di referente tecnico di laboratorio tra gli incarichi valutabili;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente agli atti impugnati, ivi inclusa, ove nel frattempo adottata, la nomina dei vincitori del concorso.

FATTO

Con Decreto del Direttore Generale n. 186/2025 del 7.4.2025, l'Università degli Studi di Perugia (di seguito anche UNIPG), indicava la procedura valutativa ai sensi del Regolamento per la disciplina delle progressioni tra aree (c.d. progressioni verticali), ai sensi dell'art. 92, comma 5, del C.C.N.L. del personale del comparto Istruzione e ricerca per il triennio 2019-2021, riservate al personale tecnico amministrativo e bibliotecario in servizio presso UNIPG per la copertura di n. 25 posti di area professionale dei Funzionari, **settore professionale scientifico – tecnologico**, per le esigenze dei Dipartimenti dell'Ateneo, ai fini dell'assegnazione di funzioni scientifico - tecnologiche relative alla gestione di processi complessi di competenza di tali strutture.

Contestualmente, UNIPG pubblicava anche la procedura valutativa "parallela" a quella oggetto del presente giudizio per la progressione verticale finalizzata alla copertura di n. 22 posti di area dei Funzionari, **settore amministrativo - gestionale** per le esigenze dei Dipartimenti dell'Ateneo, ai fini dell'assegnazione di funzioni amministrative relative alla gestione di processi complessi di

competenza di tali strutture (Determina del Direttore Generale n. 185/2025 del 7.4.2025; doc. **10**).

Per quanto d'interesse, il Bando per le progressioni verticali del settore scientifico-tecnologico richiedeva, quale **requisito di partecipazione** (art. 2, lett. b), alternativamente:

- a) il possesso della laurea (triennale, magistrale o vecchio ordinamento) e almeno 5 anni di **esperienza** maturata nell'area dei Collaboratori;
- b) il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado ed almeno 10 anni di **esperienza** maturata nell'area dei Collaboratori.

Quanto all'attribuzione di punteggio, la *lex specialis* assegnava punteggio a:

- A. Esperienza maturata nell'area di provenienza per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi (max. 25 punti);
- B. Possesso di Titoli di studio ulteriori rispetto a quelli necessari per l'accesso dall'esterno al profilo e ai posti oggetto della procedura (max. 25 punti). In particolare, sarebbe stata valutata la laurea triennale ulteriore rispetto a quella utilizzata quale titolo di accesso e la laurea specialistica/magistrale, magistrale ciclo unico o diploma di laurea vecchio ordinamento;
- C. Competenze professionali relative ad incarichi rivestiti attinenti al profilo e ad i posti oggetto della procedura (max 23 punti). In particolare, veniva specificato che sarebbero state valutate le seguenti tipologie di incarico: Incarico di Responsabile di Ufficio/Responsabile di strutture bibliotecarie e del Fondo Antico; Incarico di Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990/Responsabile di settore presso Dipartimenti e Centri; Incarico di Responsabile Unico di Procedimento-Progetto ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici; Incarico di Delegato al Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti-SISTRI.

Gli odierni ricorrenti partecipavano alla procedura per le progressioni verticali del settore **scientifico-tecnologico**, spendendo tutti quale titolo di accesso una **laurea**

vecchio ordinamento (Scienze Biologiche per Aglietti, Bellucci e Stasi e Chimica per Selvaggi; v. docc. 4-7).

Quanto agli **incarichi** attinenti al profilo oggetto della procedura, tutti i ricorrenti dichiaravano di aver ricoperto per diversi anni il ruolo di **Referente tecnico di laboratorio** o **Vice Responsabile Unico di Laboratorio (RUL)**. In particolare:

- Aglietti - Vice Responsabile Unico di Laboratorio di Alta Complessità di Endocrinologia del Dip.to di Medicina dal 2009 al 2018 (10 anni);
- Bellucci - Referente tecnico o vice RUL del Laboratorio di Biochimica e Biologia Molecolare della Sezione di Istologia, Istochimica ed Embriologia dal 2009 al 2015 (7 anni); Referente tecnico del Laboratorio di Citologia ed Istologia umana ed Embriologia medica applicata all'ingegneria tissutale e alla ricerca traslazionale dal 2015 a tutt'oggi (10 anni); Referente tecnico del Laboratorio di Biotecnologie Applicate all'Istologia ed Embriologia Medica dal 2019 a tutt'oggi (7 anni);
- Selvaggi - Referente Tecnico del Laboratorio di Chimica e Tecnologie Ambientali dal 2016 a tutt'oggi (10 anni);
- Stasi – Referente Tecnico di Laboratorio di Genetica Molecolare della sezione di Pediatria generale e specialistica dal 2017 a tutt'oggi (9 anni); Referente Tecnico di Laboratorio di Genetica Molecolare dal 2015 a tutt'oggi (11 anni).

Con Decreto del Direttore Generale n. 512/2025 del 18.7.2025 (doc. 1), veniva approvata la graduatoria di merito della procedura e venivano dichiarati i 25 vincitori. Gli odierni ricorrenti si posizionavano come segue:

- Aglietti: 40^a posizione con **52,5** punti
- Bellucci: 42^a posizione con **52** punti
- Selvaggi: 35^a posizione con **54** punti
- Stasi: 38^a posizione con **54** punti.

In particolare i punteggi erano così assegnati.

Alla Dott.ssa Aglietti venivano attribuiti: (1) per i Titoli 25 punti per Esperienza Maturata; 5,5 punti per Titoli di studio ulteriori; 0 punti per Competenze Professionali; 2 punti per Attività Formative (Tot. 32,5) e (2) per il Colloquio di approfondimento 20 punti (totale 52,5 punti; doc. 6, pagg. 8-24).

Alla Dott.ssa Bellucci venivano attribuiti: (1) per i Titoli 25 punti per Esperienza Maturata; 5 punti per Titoli di studio ulteriori; 0 punti per Competenze Professionali; 2 punti per Attività Formative (Tot. 32) e (2) per il Colloquio di approfondimento 20 punti¹.

Alla Dott.ssa Selvaggi venivano attribuiti: (1) per i Titoli 25 punti per Esperienza Maturata; 7 punti per Titoli di studio ulteriori; 0 punti per Competenze Professionali; 2 punti per Attività Formative (Tot. 34) e (2) per il Colloquio di approfondimento 20 punti (totale 54 punti; doc. 6, pagg. 635-647).

Al Dott. Stasi venivano attribuiti: (1) per i Titoli 25 punti per Esperienza Maturata; 7 punti per Titoli di studio ulteriori; 0 punti per Competenze Professionali; 2 punti per Attività Formative (Tot. 34) e (2) per il Colloquio di approfondimento 20 punti (totale 54 punti; doc. 6, pagg. 648-656).

A nessuno degli odierni ricorrenti è stato assegnato il punteggio per i Titoli ulteriori pari a **10 punti** relativo al possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento, in quanto, a dire della Commissione, non sarebbe stato valutabile poiché speso quale titolo di accesso.

Parimenti, a nessuno dei ricorrenti è stato assegnato punteggio per gli Incarichi di Referente di Laboratorio o Vice RUL dichiarati in sede di domanda, in quanto ritenuti dalla Commissione non valutabili (N.V.) poiché non espressamente indicati dall'art. 5, lett. C) punti I, II, III e IV del Bando.

¹ Si precisa che in sede di accesso agli atti non sono stati ostesi i documenti relativi ai concorrenti collocati in posizione inferiore rispetto alla quarantesima, compresa la Dott.ssa Bellucci (posizione 42). Il punteggio è stato pertanto ricostruito sulla base dei criteri indicati dalla Commissione.

All'esito dell'accesso agli atti presentato da alcuni dei ricorrenti in data 20.8.2025, riscontato in data 18.9.2025 e 6.10.2025 (doc. **11-13**), sono emerse le seguenti circostanze.

In primo luogo, ai concorrenti in possesso di laurea triennale e specialistica/magistrale (cd. 3+2) sono stati assegnati **10 punti in relazione al possesso della medesima laurea specialistica/magistrale** di cui all'art. 5, lett. B) del Bando, quale titolo di studio ulteriore rispetto a quello necessario per l'accesso.

In secondo luogo, ai concorrenti che hanno dichiarato quale titolo di accesso il diploma di scuola superiore e i 10 anni di esperienza, i medesimi 10 anni già spesi per l'accesso sono stati valutati anche quale **esperienza maturata** ai fini del punteggio di cui all'art. 5 lett. A) del Bando.

È inoltre emerso che alcuni candidati vincitori del concorso appartengono ad un profilo professionale non attinente a quello oggetto della progressione.

Tutto ciò premesso, con il presente ricorso, i ricorrenti intendono gravare, *in parte qua*, i provvedimenti in epigrafe indicati, poiché hanno interesse al ricalcolo del proprio punteggio ai fini dell'ingresso nelle prime 25 posizioni e, di conseguenza, ad essere dichiarati vincitori della procedura.

DIRITTO

Premessa sull'ammissibilità del ricorso collettivo.

Come noto, la formulazione di un ricorso collettivo, per poter essere ammissibile nel processo amministrativo, deve rispondere ad una serie di requisiti attentamente individuati dalla giurisprudenza amministrativa.

In particolare, è necessaria la contestuale sussistenza sia di un requisito “*negativo*”, consistente nell’assenza di una situazione di conflittualità di interessi, anche solo potenziale, per effetto della quale l'accoglimento della domanda di una parte dei ricorrenti sarebbe logicamente incompatibile con quella degli altri; e di un requisito “*positivo*”, declinato nell’identità delle posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti, essendo necessario che le domande giurisdizionali siano

identiche nell'oggetto, che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e che vengano censurati per gli stessi motivi (*ex multis* TAR Lazio, Roma, sez. III-bis, 26.4.2023 n. 7092, che richiama Consiglio di Stato, sez. IV, 29.12.2011, n. 6990). Quanto all'elemento “*positivo*”, occorrerà verificare la ricorrenza dell'identità di situazioni sostanziali e processuali e segnatamente: “i) la “*identità*” della *posizione giuridica sostanziale per la quale si richiede tutela in giudizio (intendendosi per “identità” non già la astratta appartenenza della posizione considerata ad una delle due species tutelate dal nostro ordinamento giuridico, quanto la riconducibilità di tutte le posizioni alla medesima tipologia posta dall'atto di esercizio del medesimo potere amministrativo)*; ii) la “*identità*” del tipo di pronuncia richiesto al Giudice; iii) la “*identità*” degli atti impugnati, nel senso che tutti gli atti oggetto di impugnazione siano “*comuni*” ai ricorrenti, cioè siano tutti (e ciascuno di essi) egualmente lesivi di “*identiche*” posizioni di interesse legittimo; iv) la *identità dei motivi di censura*” (TAR Lazio, Roma, Sez. III-bis, 3.10.2025, n. 17043 e giurisprudenza ivi citata).

Quanto all'elemento “*negativo*”, sarà necessario verificare l'insussistenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra i ricorrenti, nel senso che l'esito positivo o negativo della controversia per la situazione giuridica soggettiva di un ricorrente (o di parte dei ricorrenti) non deve essere idoneo a condizionare negativamente o positivamente gli interessi di altri ricorrenti.

Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, risultano sussistenti tutti i presupposti per l'ammissibilità del ricorso collettivo.

In riferimento all'identità del *petitum* e della *causa petendi*, infatti, tutti ricorrenti chiedono il ricalcolo del proprio punteggio al fine di rientrare tra i primi 25 classificati sulla base di identiche censure: (1) la mancata attribuzione di 10 punti per il possesso del diploma di laurea del vecchio ordinamento e (2) del punteggio relativo agli incarichi da Referente Tecnico di Laboratorio o Vice RUL, nonché (3) la decurtazione del punteggio assegnato a tutti i concorrenti in riferimento alla esperienza maturata (5 o 10 anni in base al titolo di accesso), in quanto esperienza

già spesa in sede di accesso alla procedura; infine, (4) la esclusione dalla graduatoria dei candidati con profilo professionale non attinente a quello del concorso.

Gli atti impugnati, inoltre, sono i medesimi (e per i medesimi motivi di censura, come visto).

Quanto, poi, all'insussistenza del conflitto di interessi, anche potenziale, si rappresenta che, in caso di accoglimento del gravame, tutti i ricorrenti risulterebbero vincitori della procedura, essendo del tutto irrilevante la diversità di punteggio e di posizione di ciascuno di essi purché all'interno delle prime 25 posizioni, cosicché l'accoglimento del gravame di ciascuno non nuoce, ed anzi giova, alla posizione soggettiva degli altri.

Premessa sulla prova di resistenza.

In via preliminare, si osserva che, ai fini dell'ammissibilità e dell'interesse a ricorrere, la c.d. *prova di resistenza*, vale a dire la concreta idoneità delle censure proposte a determinare un diverso esito della procedura concorsuale, risulta soddisfatta.

Qualora, infatti, ai ricorrenti venissero attribuiti i punteggi come verrà specificato nel prosieguo, questi otterrebbero un punteggio complessivo di gran lunga superiore a quello dell'ultimo candidato utilmente collocato in graduatoria e risulterebbero così tra i vincitori della procedura.

Si precisa, sul punto, che, solo con l'aggiunta dei 10 punti relativi al possesso della laurea vecchio ordinamento all'attuale punteggio (come indicato nel primo motivo di ricorso), i ricorrenti arriverebbero a collocarsi alle posizioni dalla ventunesima alla ventiquattresima.

Invece, con il riconoscimento del punteggio per gli incarichi di Referente di Laboratorio o Vice RUL, per i quali (sempre secondo la ricostruzione che verrà prospettata con il quarto motivo di gravame), tutti i ricorrenti otterrebbero il punteggio massimo di 23 punti, raggiungendo le posizioni dalla seconda alla quinta.

Il tutto secondo il calcolo che segue:

- Aglietti (attualmente 40[^], con punti 52,5): ventitreesima posizione con **62,5** punti o quarta posizione con **85,5** punti;
- Bellucci (attualmente 42[^], con punti 52): ventiquattresima posizione con **62** punti o quinta posizione con **85** punti;
- Selvaggi (attualmente 35[^], con punti 54): ventiduesima posizione con **64** punti o terza posizione con **87** punti;
- Stasi (attualmente 38[°], con punti 54): ventunesima posizione con **64** punti o seconda posizione con **87** punti.

L'attribuzione del maggior punteggio a tutti i ricorrenti e la decurtazione di punteggio ad altri candidati in accoglimento dei motivi di ricorso, sarebbe peraltro sufficiente ed utile ai fini della loro collocazione tra i 25 vincitori anche attribuendo il punteggio di 10 punti relativi al possesso della laurea vecchio ordinamento ai candidati che attualmente li sopravanzano e che versano nella loro medesima condizione (D'Amato, Rossi, Rongoni, Cinti, Orfei, Coliolo, Aisa, Rogaia, Cortina, Fabbricini, Cagini e Calandra).

Ne consegue che l'interesse all'annullamento dei provvedimenti impugnati è pienamente sussistente, essendo dimostrata la concreta possibilità di conseguire un esito utile della procedura in caso di accoglimento del presente ricorso, secondo quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza (v. da ultimo Consiglio di Stato, Sez. V, 3.6.2025, n. 4790).

MOTIVI

1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 5, lett. A) del Bando. Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, difetto di istruttoria e difetto dei presupposti, travisamento, sviamento, motivazione insufficiente, disparità di trattamento, violazione dei principi di eguaglianza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

* * *

Il provvedimento impugnato è viziato in quanto la Commissione ha valutato per tutti i candidati gli anni di esperienza spesi quale titolo di accesso (5 in caso di possesso di laurea o 10 in caso di possesso di diploma di scuola superiore) anche ai fini dell'attribuzione di punteggio di merito ai sensi dell'art. 5 lett. A) in relazione all'esperienza maturata nell'area di provenienza.

È principio consolidato in giurisprudenza quello in base al quale lo stesso titolo professionale non possa essere valutato sia al fine dell'ammissione ad una selezione concorsuale che a quello dell'utile piazzamento in graduatoria, altrimenti determinandosi una ingiustificata duplicazione di utilità.

Come visto, l'art. 5 del Bando prevede l'attribuzione di punteggio per l'esperienza maturata nell'area di provenienza (lett. A) e per il possesso di titoli di studio ulteriori rispetto a quello necessario per l'accesso alla procedura (lett. B), non stabilendo l'attribuzione di punteggio ad alcuno dei requisiti di ammissione.

Quanto ai titoli ulteriori, infatti, veniva precisato che il punteggio alla laurea triennale dichiarata in quella sede sarebbe stato attribuito solo se si fosse trattato di laurea ulteriore e diversa rispetto a quella utilizzata quale titolo di accesso.

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale ai fini dell'interpretazione delle clausole di una *lex specialis*, vanno applicate le norme in tema di contratti e il criterio letterale e quello sistematico, ex artt. 1362 e 1363 del Codice civile.

A tal proposito, si deve osservare che *“in tema di interpretazione del contratto, il principio in claris non fit interpretatio rende superfluo qualsiasi approfondimento interpretativo del testo contrattuale quando la comune intenzione dei contraenti sia chiara, non essendo a tal fine però sufficiente la chiarezza lessicale in sé e per sé considerata, sicché detto principio non trova applicazione nel caso in cui il testo negoziale sia chiaro, ma **non coerente** con ulteriori ed esterni indici rivelatori della volontà dei contraenti”* (Corte di cassazione, Sez. III, 15.7.2016, n. 14432; enfasi nostra).

Quindi, l'interpretazione meramente letterale recede in presenza di un testo non coerente.

Nel caso di specie risulterebbe appunto incoerente, rispetto alla *lex specialis*, non attribuire alcun punteggio alla laurea utilizzata come requisito di ammissione – in conformità all’espressa previsione di bando – e, al contempo, riconoscere un punteggio ulteriore ad altri titoli utilizzati allo stesso fine, quale l’esperienza pregressa nell’area di provenienza (TAR Puglia, Sez. I, 19.5.2025, n. 699).

Pertanto, il testo della *lex specialis* deve essere letto nel senso di non consentire l’utilizzo, quale titolo valutabile ai fini di punteggio, dell’esperienza maturata già utilizzata come titolo di accesso.

In applicazione di tale principio e con la sottrazione a tutti i candidati degli anni di esperienza utilizzati come titolo di accesso alla procedura, l’attuale graduatoria, approvata con D.D.G. 512/2025, risulterebbe modificata come segue.

Il punteggio assegnato alla maggior parte dei candidati non varia con la decurtazione del punteggio assegnato all’esperienza maturata di cui all’art. 5, lett. A), poiché tali candidati presentano una anzianità tale da mantenere il punteggio massimo di 25 punti, nonostante la eventuale sottrazione di 5 o 10 anni di esperienza.

In riferimento invece ai candidati **Mariotti (5)**, **Di Lello (15)**, **Frittella (17)** e **Rizzi (19)**, tutti vincitori, con la decurtazione dell’esperienza utilizzata ai fini dell’accesso la relativa posizione in graduatoria sarebbe modificata come indicato in base al punteggio ricalcolato nell’ultima colonna della tabella che segue.

Candidato	Titolo di accesso	Esperienza	Punti assegnati	Posizione in graduatoria	Punteggio corretto	Punteggio Totale
Mariotti (doc. 6, pag. 369)	Laurea Triennale + 5 anni di esperienza	12 anni e 4 mesi	25 (12 anni x 3 punti)	5°	21 (7 anni x 3 punti)	66
Di Lello (doc. 6, pag. 239)	Laurea Triennale + 5 anni di esperienza	7 anni e 2 mesi	25 (7 anni x 3 punti) ²	15°	6 (2 anni x 3 punti)	46
Frittella (doc. 6, pag. 291)	Diploma di scuola superiore + 10 anni di esperienza	23 anni, 8 mesi e 21 giorni + 11 mesi e 28	25 (25 anni x 1 punto)	17°	15 (15 anni x 1 punto)	55

² La Commissione ha erroneamente assegnato 25 punti anziché 21 (7 anni x 3 punti)

		giorni (totale 25 anni)				
Rizzi (doc. 6, pag. 520)	Diploma di scuola superiore + 10 anni di esperienza	2 anni e 7 mesi + 16 anni e 7 mesi (20)	20 (20 anni x 1 punto)	19°	10 (10 anni x 1 punto)	55

Con la rideterminazione dei punteggi, i candidati Di Lello, Frittella e Rizzi scalerebbero quindi in posizioni non utili della graduatoria (rispettivamente 50[^], 33[^] e 34[^]) e il candidato Mariotti si collocherebbe alla posizione 10[^].

Il candidato Di Lello, inoltre, dovrà, anche a prescindere dall'accoglimento del presente motivo, subire la decurtazione di ulteriori 4 punti per l'esperienza, in quanto la Commissione ha commesso un errore materiale di calcolo nella tabella di relativa attribuzione ($7 \times 3 = 21$ anziché $7 \times 3 = 25$; doc. 6, pag. 239).

Il relativo verbale, sul punto, e la graduatoria ed il relativo punteggio complessivo dovranno pertanto essere annullati *in parte* qua in quanto illegittimi.

Con il presente motivo, in via subordinata ed eventuale, si impugnano comunque la correlativa clausola del bando e tutti gli atti indicati nell'epigrafe del presente ricorso, laddove interpretati nel senso di consentire la illegittima attribuzione di punteggi agli anni di esperienza utilizzati (5 o 10) come titolo di accesso.

2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del Bando. Violazione e falsa applicazione dell'art. 52, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 165/2001. Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, difetto di istruttoria, travisamento, disparità di trattamento, violazione dei principi di eguaglianza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

* * *

Il presente motivo è volto a censurare la legittimità della graduatoria di merito approvata con il D.D.G. 512/2025, nella parte in cui sono stati ammessi e dichiarati vincitori i candidati **Frittella** e **Giannoni** (rispettivamente collocati in posizione 17[^] e 18[^]) in possesso di profili professionali estranei rispetto a quello oggetto della progressione verticale.

Il Bando, all'art. 1, ha stabilito che la selezione fosse finalizzata alla progressione del personale inquadrato nel settore scientifico-tecnologico, “*ai fini dell'assegnazione di funzioni scientifico-tecnologiche relative alla gestione di processi complessi*” di competenza dei Dipartimenti dell'Ateneo.

Ciononostante, l'Amministrazione resistente ha consentito la partecipazione – e successivamente collocato in posizione utile in graduatoria – dei candidati Frittella e Giannoni che svolgono e hanno svolto esclusivamente **funzioni di natura amministrativa**³, come risulta dai rispettivi *curricula vitae* allegati agli atti di concorso (doc. 6, pagg. 298 per Frittella e 310 per Giannoni).

Ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 165/2001, le progressioni tra aree diverse possono avvenire solo mediante concorso pubblico, nel rispetto dei principi di pari opportunità, trasparenza e valorizzazione della professionalità acquisita.

La *ratio* della disposizione è evitare che il concorso interno diventi uno strumento elusivo dell'evidenza pubblica, garantendo che la selezione premi il merito e la specializzazione effettiva dei candidati nel settore di riferimento.

Nel caso in esame, la *lex specialis* individuava chiaramente come settore di riferimento quello **scientifico-tecnologico**, in vista dell'assegnazione di funzioni relative a profili professionali tecnico-scientifici.

Pertanto, la circostanza che i profili amministrativi sarebbero dovuti restare estranei alla procedura oggetto del presente giudizio è confermata dal fatto che, parallelamente al bando per le progressioni nel settore scientifico tecnologico, l'amministrazione resistente ha bandito una procedura finalizzata alla copertura di n. 22 posti di area dei Funzionari, **settore amministrativo – gestionale**, per le esigenze dei Dipartimenti dell'Ateneo, ai fini dell'assegnazione di funzioni

³ Tra le mansioni e gli incarichi ricoperti figurano, a titolo esemplificativo: rilascio autorizzazioni ex art. 53 D. Lgs. 165/2001; estrazione ed elaborazione dati giuridici relativi al Conto annuale SICO; responsabile di settore didattica, referente per procedure di selezione per contratti di insegnamento; referente per istruzione di atti amministrativi, responsabile di segreteria corso di studio.

amministrative relative alla gestione di processi complessi di competenza di tali strutture (Determina del Direttore Generale n. 185/2025 del 7.4.2025; doc. 10).

Procedura, quest'ultima, alla quale risulta peraltro aver partecipato il candidato Frittella.

La Commissione giudicatrice avrebbe dovuto, pertanto, verificare in modo puntuale la corrispondenza tra il profilo professionale dei candidati e le funzioni indicate nel bando, escludendo chi risultasse privo di esperienza coerente o documentata nel settore scientifico-tecnologico.

Tali progressioni, tuttavia, devono essere coerenti con il profilo professionale e con le mansioni effettivamente svolte.

L'ammissione e la collocazione in graduatoria di soggetti il cui *curriculum* attesta lo svolgimento di mansioni esclusivamente amministrative, senza alcuna esperienza in attività tecnico-scientifiche, di laboratorio o di gestione di processi complessi di ricerca e sviluppo, integra una violazione della *lex specialis*, la quale era rivolta a professionalità proprie del settore scientifico-tecnologico.

L'ammissione di candidati privi di tali requisiti ha determinato una lesione del principio di *par condicio*, poiché ha consentito la partecipazione e la vittoria di soggetti privi dei presupposti sostanziali richiesti dal bando, a danno di coloro che invece presentavano profili pienamente coerenti.

3. Violazione e falsa applicazione dell'art. 5, lett. B) del Bando. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del D.M. n. 233 del 9.7.2009. Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, difetto di istruttoria e difetto dei presupposti, travisamento, sviamento, motivazione insufficiente, disparità di trattamento, violazione dei principi di eguaglianza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

* * *

L'art. 5, lett. B) del Bando prevede l'assegnazione di punteggio per il possesso di: (i) una laurea triennale superiore rispetto a quella utilizzata per l'accesso e (ii) “*una laurea specialistica/magistrale (assorbono il punteggio della laurea triennale,*

per cui non può essere riconosciuto punteggio autonomo alla laurea triennale richiesta ai fini del conseguimento della laurea specialistica/magistrale) laurea magistrale a ciclo unico o diploma di laurea vecchio ordinamento solo per procedure per passaggi in area dei collaboratori e in area dei funzionari”.

La Commissione giudicatrice, in applicazione di tale norma, ha correttamente attribuito 10 punti ai candidati in possesso di laurea specialistica/magistrale (c.d. + 2) i quali avevano speso la collegata laurea triennale in sede di accesso.

Tuttavia, non ha poi riconosciuto punteggio ai candidati, compresi gli odierni ricorrenti, in possesso di diploma di laurea vecchio ordinamento o di laurea magistrale a ciclo unico, in quanto tale titolo era stato dichiarato quale di titolo di accesso alla procedura.

Tale interpretazione ed applicazione della previsione della *lex specialis* è tuttavia illegittima ed in contrasto con quanto previsto dalla normativa di settore.

La normativa in materia universitaria contempla una generale equiparazione tra laurea quinquennale o vecchio ordinamento e laurea triennale + specializzazione biennale (c.d. “3+2”). L’art. 1 del D.M. 233/2009, in particolare, ha chiarito che, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, sono equiparati il diploma di laurea vecchio ordinamento e la laurea specialistica/magistrale, come dettagliatamente previsto nella tabella allegata al medesimo decreto.

Pertanto, appare contraddittorio, illogico e discriminatorio, oltre che in violazione della normativa di settore, il riconoscimento da parte dell’amministrazione resistente di un punteggio ulteriore ai soli laureati “nuovo ordinamento” con un percorso di studi (3+2) del tutto analogo o comunque equivalente a quello del vecchio ordinamento (direttamente quinquennale o quadriennale) e non anche analoga attribuzione di punteggio a questi ultimi.

In tale modo, infatti, ai laureati “nuovo ordinamento” sarebbe consentito una sorta di sdoppiamento dei titoli (l’uno triennale per accedere al concorso, l’altro biennale per ottenere punteggio ulteriore in termini di valutazione) che ai laureati sotto il vecchio ordinamento non sarebbe possibile soltanto perché a quel tempo

il corso di laurea era unico e non binario, generando così una illegittima situazione di disparità di trattamento.

Tali conclusioni sono suffragate, da ultimo, dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 5757 del 28.6.2024, che si riporta in estratto (enfasi nostra).

“8.1. Più in particolare si “determinerebbe, in tesi, una evidente disparità di trattamento tra i candidati in possesso della laurea triennale congiuntamente alla laurea specialistica/magistrale (c.d. 3+2) e i candidati in possesso di laurea magistrale a ciclo unico o diploma di laurea (c.d. laurea vecchio ordinamento), atteso che il criterio di valutazione in discorso consentirebbe, ai primi, di ottenere due punti (un punto per la laurea triennale e un punto la laurea biennale) e, ai secondi, soltanto un punto, nonostante si tratti di percorsi di studi di uguale durata e valore.

[...] Con la riforma dell’ordinamento didattico universitario, dunque, il percorso di studi propedeutico al conseguimento del diploma di laurea del c.d. vecchio ordinamento è stato “sostituito” da un percorso di studi a struttura bifasica (c.d. 3 + 2) o articolato in 5 anni (c.d. laurea magistrale a ciclo unico).

Tale corrispondenza di valore è del resto confermata dall’art. 1 del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009, n 233, che, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, equipara i diplomi di laurea di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del D.M..509/99 alle lauree specialistiche e alle lauree magistrali delle classi di cui ai Decreti Ministeriali 16 marzo 2007 e 8 gennaio 2009.

Dall’esame della riportata normativa emerge, dunque, la maggiore valenza del diploma di laurea magistrale a ciclo unico, quale quello posseduto dal ricorrente, rispetto alla sola laurea triennale.

Tale principio trova riscontro anche nella giurisprudenza di primo grado, la quale ha avuto modo di affermare che: “Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico)

*costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un'illogica e irragionevole **disparità di trattamento** tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate.” (T.A.R. Lazio Roma, Sez. IV, 9 febbraio 2023, n. 2227).*

L'irragionevolezza della clausola emerge altresì in ragione del differente trattamento riservato dalla medesima previsione della lex specialis ai candidati in possesso della laurea magistrale a ciclo unico (lo stesso ragionamento vale per il diploma di laurea vecchio ordinamento) rispetto a quelli in possesso di una laurea biennale (specialistica o magistrale), ai quali, in ragione del possesso anche della propedeutica laurea triennale, viene riconosciuto un punteggio complessivo pari a due punti (un punto per ogni titolo)” (Cons. Stato, 5757/2024 cit.; enfasi nostra).

Pertanto, il diploma di laurea vecchio ordinamento, in quanto titolo di studio superiore rispetto a quello utile all'ammissione alla procedura rappresentato dalla laurea triennale, deve essere valutabile quale **titolo aggiuntivo**, poiché sarebbe illogica e discriminatoria l'attribuzione del punteggio per i titoli aggiuntivi solo a chi possiede le lauree di primo e secondo livello e non anche ai possessori del diploma di laurea vecchio ordinamento. Infatti, “*se per accedere al concorso è sufficiente la laurea triennale, chi è in possesso della (unitaria) laurea quadriennale vecchio ordinamento ha oggettivamente un titolo in più*” (Cons. Stato, sez. I, 24.5.2024, n. 671; Cons. Stato, sez. III, 21.6.2023, n. 6108);

In conclusione, posta la piena equipollenza tra lauree vecchio ordinamento e lauree specialistiche “3+2” ai sensi della normativa di settore richiamata, i provvedimenti impugnati appaiono illegittimi in quanto viziati da disparità di trattamento, laddove l'amministrazione ha attribuito un punteggio ulteriore alla

sola laurea specialistica (biennio di specializzazione) e non anche alla laurea vecchio ordinamento.

Con il presente motivo, in via subordinata ed eventuale, si impugnano in ogni caso l'art. 5, lett. B) del Bando e tutti gli atti indicati nell'epigrafe del presente ricorso, laddove interpretati nel senso di non consentire la valutazione ai fini dell'attribuzione di 10 punti della laurea vecchio ordinamento o a ciclo unico utilizzata per l'accesso, in quanto illegittimi per i medesimi motivi.

4. Violazione e falsa applicazione dell'art. 5, lett. C1) del Bando. Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del Regolamento per la disciplina delle progressioni verticali di cui al Decreto rettorale n. 1305/2025. Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, difetto di istruttoria e difetto dei presupposti, travisamento, sviamento, motivazione insufficiente, disparità di trattamento, violazione dei principi di eguaglianza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

* * *

L'operato della Commissione giudicatrice consistito nella mancata valutazione degli incarichi di referente tecnico di laboratorio o vice RUL dichiarati dai ricorrenti è inoltre illegittimo per le ragioni di seguito esposte.

4.1 Il Regolamento per la disciplina delle progressioni verticali di cui al Decreto rettorale n. 1305/2025 (doc. 14), all'art. 7, lett. C1), per il passaggio dall'Area dei Collaboratori a quella dei Funzionari, stabilisce l'assegnazione di punteggio alle competenze professionali relative ad incarichi rivestiti attinenti al profilo e ad i posti oggetto della procedura, fino ad un massimo di 23 punti.

La previsione fornisce, poi, un elenco di tipologie di incarico valutabili. In particolare: Incarico di Responsabile di Ufficio/Responsabile di strutture bibliotecarie e del Fondo Antico; Incarico di Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990/Responsabile di settore presso Dipartimenti e Centri; Incarico di Responsabile Unico di Procedimento-Progetto ai sensi della normativa

in materia di contratti pubblici; Incarico di Delegato al Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti-SISTRI.

Il Regolamento precisa altresì che, qualora il bando preveda una specifica struttura per le cui esigenze sia bandita la procedura, i punteggi sono incrementati di 1 punto per ciascun anno o frazione di anno superiore a 6 mesi in relazione alla valutazione dell'espletamento dell'incarico presso la struttura per le cui esigenze è bandita la procedura, fermo il limite dei 23 punti.

In relazione agli incarichi, il Bando oggetto del presente giudizio riproduce pedissequamente la norma del Regolamento di Ateneo (art. 5, lett. C1 del Bando). La Commissione giudicatrice, in sede di fissazione dei criteri di valutazione (doc. 2), tuttavia, ha precisato che *“ai fini della valutazione degli incarichi sub. C1) [...] potranno essere valutati solo ed esclusivamente gli incarichi rientranti nelle tipologie previste nel Regolamento come incarichi valutabili”*.

Tale precisazione, si pone in evidente contrasto con la lettera e con la *ratio* dell'art. 7, lett. C1), del Regolamento e dell'art. 5, lett. C1) del Bando, che non contiene alcuna espressione restrittiva idonea a far ritenere tassativo l'elenco degli incarichi valutabili, limitandosi a fornirne un elenco esemplificativo, volto a orientare l'attività valutativa verso funzioni riconducibili al profilo.

Infatti, sebbene l'art. 7, lett. C1), del Regolamento individui alcune tipologie di incarichi valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio, deve ritenersi che l'elencazione ivi contenuta abbia natura meramente esemplificativa e non tassativa.

In primo luogo, la **formulazione letterale** delle disposizioni non utilizza espressioni che facciano ritenere l'elenco chiuso o vincolante (quali “esclusivamente”, “soltanto”, “unicamente”), ma si limita a fornire una serie di esempi tipici di incarichi che, per il loro contenuto e livello di responsabilità, risultano coerenti con il profilo professionale oggetto di progressione.

La *ratio* della norma, a parere di questa difesa, è quella di valorizzare le competenze effettivamente maturate attraverso lo svolgimento di funzioni

riconducibili, per contenuto e responsabilità, al livello professionale superiore oggetto di progressione, e non di escludere incarichi analoghi o di pari o superiore complessità non espressamente menzionati.

In tal senso, si deve considerare che la finalità del Regolamento e del Bando dovrebbe essere quella di assicurare una valutazione sostanziale delle esperienze professionali, ancorata alla **attinenza funzionale** tra l'incarico svolto e il profilo oggetto di selezione, e non una valutazione meramente formale basata sulla denominazione dell'incarico.

Pertanto, l'interpretazione adottata dalla Commissione, che introduce una limitazione non espressamente prevista dalla fonte regolamentare né dal Bando, comporta una inammissibile restrizione del potere valutativo.

Sul punto, l'orientamento maggioritario giurisprudenziale sostiene che *“le clausole del bando di concorso per l'accesso al pubblico impiego non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole e dalla loro connessione”* (Consiglio di Stato, sez. IV, 19.2.2019, n. 1148 e giurisprudenza ivi citata; enfasi nostra).

Pertanto, i criteri di valutazione configurano un **autovincolo** per il futuro esercizio del pubblico potere. *“L'autovincolo, com'è noto, costituisce un limite al successivo esercizio della discrezionalità, che l'amministrazione pone a se medesima in forza di una determinazione frutto dello stesso potere che si appresta ad esercitare, e che si traduce nell'individuazione anticipata di criteri e modalità, in guisa da evitare che la complessità e rilevanza degli interessi possa, in fase decisionale, complice l'ampia e impregiudicata discrezionalità, favorire in executivis l'utilizzo di criteri decisionali non imparziali. La garanzia dell'autovincolo, nelle procedure concorsuali, è fondamentalmente finalizzata alla par condicio: conoscere in via anticipata i criteri valutativi e decisionali della commissione valutatrice, in un contesto in cui le regole di partecipazione sono*

chiare e predefinite, mette in condizione i concorrenti di competere lealmente su quei criteri, con relativa prevedibilità degli esiti” (Consiglio di Stato, sez. III, 8.7.2021, n. 5203).

Ne deriva dunque che l'amministrazione, una volta autovincolatasi al rispetto di specifici criteri nella valutazione del profilo scientifico dei candidati, non avrebbe potuto modificare o integrare gli stessi nel corso della procedura, altrimenti incorrendo in un'azione illegittima (Consiglio di Stato sez. VI, 10.1.2022, n. 163).

4.2 Sotto ulteriore profilo, l'art. 5, lett. C1) del Bando e la relativa applicazione volta a circoscrivere la valutazione *“solo ed esclusivamente”* agli incarichi espressamente nominati nel Regolamento e nel Bando, escludendo arbitrariamente quelli di Referente di laboratorio o Vice RUL dichiarati dai ricorrenti, sarebbero comunque illegittime, perché viziati da **illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, disparità di trattamento e sviamento**, poiché priverebbero di rilevanza esperienze professionali oggettivamente attinenti al profilo oggetto della procedura e del tutto comparabili ed equivalenti per contenuto e responsabilità con quelle indicate dal Bando, frustrando la finalità meritocratica che informa l'impianto della disciplina delle progressioni verticali. La contrattazione collettiva integrativa dell'Ateneo, nel corso degli anni, ha infatti individuato figure alle quali attribuire l'indennità di responsabilità di cui all'art. 91 del CCNL applicabile (2006-2009; doc. **15**), in base al quale le amministrazioni individuano appunto posizioni organizzative e funzioni specialistiche e di responsabilità e verificano la disponibilità di personale professionalmente qualificato ai fini della attribuzione di tali posizioni e funzioni. Sino al 2015, il CCI applicabile (doc. **16**; art. 5) attribuiva l'indennità di responsabilità, in riferimento alla categoria *“funzioni specialistiche individuate con provvedimenti dei Responsabili delle Strutture decentrate”*, tra gli altri, ai

Responsabili di Ufficio didattica, ricerca, servizi informatici e ai **Referenti tecnici di laboratorio**⁴.

Tale inclusione è perfettamente coerente con le concrete mansioni e funzioni che il referente svolge, le quali presentano un elevato grado di specializzazione e responsabilità. Infatti, il Referente è chiamato a svolgere funzioni specialistiche nei laboratori di ricerca di alta e media complessità, sostituendo e/o coadiuvando i Responsabili Unici di Laboratorio (RUL), contribuendo in modo significativo all'avanzamento dei progetti di ricerca preclinica.

Le attività concretamente espletate comportano l'assunzione di responsabilità diretta nella gestione di processi tecnico-scientifici di particolare delicatezza e complessità, che richiedono autonomia decisionale, capacità di coordinamento operativo e competenza specialistica.

Tali compiti, per la loro natura, implicano una responsabilità sostanziale nella conduzione, nell'organizzazione e nella sicurezza delle attività di laboratorio, nonché nella corretta esecuzione delle procedure sperimentali e nella gestione delle risorse scientifiche e materiali.

Ne consegue che gli incarichi in parola, pur non essendo espressamente nominati tra quelli elencati dal Regolamento, sono pienamente assimilabili per contenuto, complessità e livello di responsabilità agli incarichi di **Responsabile di Ufficio** previsti all'art. 7, lett. C1) del Regolamento e all'art. 5, lett. C1) del Bando, cui il CCI (art. 5), come visto, equiparava i Referenti di Laboratorio e come tali avrebbero dovuto essere riconosciuti e valutati ai fini dell'attribuzione del punteggio per le competenze professionali.

La circostanza che, dal 2016, i CCI applicabili non includessero più l'incarico di referente tecnico di laboratorio tra le figure alle quali veniva riconosciuta l'indennità di responsabilità è poi del tutto irrilevante ai fini della valutazione e dell'attribuzione del punteggio per tale tipologia di incarico.

⁴ Fino al 2014, accanto ai referenti tecnici di laboratorio erano inclusi i vice RUL (doc. 16).

In primo luogo, infatti, va evidenziato che l'erogazione di un'indennità economica costituisce un istituto di natura retributiva, volto a compensare il personale per l'assunzione di particolari oneri o rischi connessi a una determinata funzione, ma **non** incide in alcun modo sulla qualificazione sostanziale dell'incarico né tantomeno sul contenuto funzionale e professionale delle mansioni effettivamente svolte.

L'assenza di un riconoscimento economico, dunque, non può comportare la negazione del valore professionale e organizzativo dell'attività svolta, né può determinare l'esclusione della stessa dal novero delle esperienze valutabili ai fini dell'attribuzione di punteggio.

Ciò che rileva ai fini della valutazione delle competenze professionali è, infatti, la *sostanza* dell'attività effettivamente espletata, la sua attinenza al profilo oggetto della procedura, il grado di autonomia, la complessità e la responsabilità connessa, non certo l'eventuale attribuzione di una specifica voce retributiva accessoria in un determinato periodo contrattuale. Aspetti questi che sono tutti presenti, come visto, nella figura del referente tecnico di laboratorio.

Inoltre, la scelta contrattuale di non prevedere più l'indennità per tale incarico non può in alcun modo equivalere a un disconoscimento della natura o del valore professionale dell'attività di referente tecnico di laboratorio, la quale continua a richiedere elevate competenze specialistiche e responsabilità gestionali nella conduzione di laboratori di alta complessità.

L'interpretazione contraria adottata dalla commissione ha dunque introdotto e/o comunque consentito di applicare un criterio di valutazione formalistico e discriminatorio, fondato su elementi meramente contabili e non funzionali, in contrasto con la *ratio* meritocratica sottesa alla disciplina delle progressioni verticali e, ancora una volta, con i principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione sanciti dall'art. 97 della Costituzione.

4.3 In applicazione dei principi sopra esposti, pertanto, tutti ricorrenti avrebbero dovuto ottenere il punteggio massimo di **23 punti** per gli incarichi di

referente tecnico di laboratorio dichiarati in sede di domanda, essendo tali incarichi riconducibili a quelli di Responsabili di Ufficio (6 per per anno, oltre ad un ulteriore punto per attinenza delle strutture) o al limite a quelli di Responsabili del procedimento o di settore (2,5 punti per anno oltre ad un ulteriore punto per attinenza delle strutture).

Il tutto, secondo il calcolo che segue.

- Aglietti - Vice Responsabile Unico di Laboratorio di Alta Complessità di Endocrinologia del Dip.to di Medicina dal 2009 al 2018 (10 anni) – **10x7 o 10x3,5 – punteggio max 23.**
- Bellucci - Referente tecnico o vice RUL del Laboratorio di Biochimica e Biologia Molecolare della Sezione di Istologia, Istochimica ed Embriologia dal 2009 al 2015 (7 anni); Referente tecnico del Laboratorio di Citologia ed Istologia umana ed Embriologia medica applicata all'ingegneria tissutale e alla ricerca traslazionale dal 2015 a tutt'oggi (10 anni); Referente tecnico del Laboratorio di Biotecnologie Applicate all'Istologia ed Embriologia Medica dal 2019 a tutt'oggi (7 anni) – **16x7 o 16x3,5 – punteggio max 23.**
- Selvaggi - Referente Tecnico del Laboratorio di Chimica e Tecnologie Ambientali dal 2016 a tutt'oggi (10 anni) – **10x7 o 10x3,5 – punteggio max 23.**
- Stasi – Referente Tecnico di Laboratorio di Genetica Molecolare della sezione di Pediatria generale e specialistica dal 2017 a tutt'oggi (9 anni); Referente Tecnico di Laboratorio di Genetica Molecolare dal 2015 a tutt'oggi (11 anni) – **11x7 o 11x3,5 – punteggio max 23**

Con conseguente loro progressione in graduatoria collocandosi in posizione utile.

In conclusione, la limitazione nella valutabilità degli incarichi introdotta arbitrariamente dalla Commissione condurrebbe a risultati irragionevoli e discriminatori, in contrasto con i principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost., nonché con i principi generali

di valorizzazione del merito e delle competenze professionali, nonché si porrebbe in contrasto con i principi dell'autovincolo e del *favor participationis*.

Si ribadisce, infatti, che né il Regolamento, né il Bando escludono espressamente la possibilità di attribuire punteggio ad incarichi diversi da quelli elencati, purché attinenti al profilo e riconducibili per contenuto, grado di autonomia, responsabilità o complessità organizzativa a quelli indicati, quali sono quelli di referente di laboratorio o vice RUL.

In ogni caso, il Bando e gli atti conseguenti vengono cautelativamente impugnati per l'ipotesi in cui vengano interpretati nel senso di escludere la valutabilità dell'incarico di Referente tecnico di Laboratorio o Vice RUL, per la loro evidente illegittimità per contraddittorietà, illogicità, disparità di trattamento e sviamento.

4. Istanza di sospensiva

Il *fumus* del ricorso risulta dai motivi che precedono.

Il pericolo di danno grave ed irreparabile discende invece dalla imminente nomina dei vincitori di concorso e loro attribuzione delle funzioni e della progressione di carriera.

I ricorrenti verrebbero pertanto privati della possibilità di svolgere le funzioni connesse all'avanzamento di carriera cui avrebbero diritto, con perdita irreversibile di esperienze e gratificazioni professionali relativi a tale accresciuto ruolo.

Pertanto, tutti i ricorrenti sono prossimi al raggiungimento dell'età pensionabile, avendo 65 (Bellucci) e 64 anni, cosicché il tempo occorrente per ottenere la sentenza di merito pregiudicherebbe in modo sensibile il loro legittimo interesse al riconoscimento della progressione di carriera prima della loro quiescenza o comunque in modo da consentire loro di ricoprire incarichi di maggiore rilevanza e prestigio per tutto il periodo di servizio decorrente dalla data della nomina cui aspirano.

P. T. M.

si chiede che l'Ecc. T.A.R. adito voglia, in accoglimento del presente ricorso, previo accoglimento dell'istanza di sospensiva, dichiarare l'annullamento dei provvedimenti impugnati *in parte qua*, con ogni conseguenziale effetto di legge.

Con la condanna dell'amministrazione resistente alle spese del giudizio.

Si produrranno documenti come da separato indice.

Con riserva di ogni diritto.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il presente ricorso attiene a materia concorsuale di pubblico impiego e che il valore della presente controversia è indeterminabile e pertanto l'importo del contributo unificato è pari ad € 325,00.

Perugia, 17 Ottobre 2025

Avv. Fabio Amici

Avv. Chiara Egle Orsini